

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n. 645

Convenzione di Cooperazione Informatica – Accesso all’Anagrafe Tributaria attraverso Siatel2/Puntofisco. Rinnovo.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Tributi derivati e compartecipati e confermata dal Dirigente della Sezione Finanze riferisce quanto segue.

In funzione di quanto disposto dall’art. 3, comma 153, della Legge 662 del 23/12/1996, al fine di consentire alle Regioni e agli Enti Locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è stato istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali.

Per il raggiungimento dei fini sopra citati e per l’attività di contrasto all’evasione fiscale, avuta la necessità dell’accesso ai dati anagrafici, reddituali e ai relativi dati connessi, in data 30/03/2011 è stata stipulata tra la Regione Puglia e l’Agenzia delle Entrate la “Convenzione di cooperazione informatica per l’accesso telematico all’anagrafe tributaria attraverso il portale Siatel2/Puntofisco”, d’ora in avanti Convenzione.

La Convenzione, scaduta il 30/03/2016, disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e l’Agenzia delle Entrate in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dagli standard di sicurezza informatica.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, ha prescritto all’Agenzia delle Entrate l’adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni.

Con nota dell’Agenzia delle Entrate, a firma digitale del Direttore centrale di amministrazione, pianificazione e controllo datata 22.3.2016, è stata rappresentata la disponibilità al rinnovo della Convenzione da effettuarsi secondo la procedura prevista sul sistema di Gestione OnLine delle Convenzioni (GOLC) entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza, a pena della disabilitazione di tutti i servizi presenti in convenzione.

La Convenzione deve essere sottoscritta a cura del Legale rappresentante della Regione in forza di legge o di espressa delega.

La Convenzione prevede la nomina da parte della Regione delle seguenti figure di riferimento:

- il *Responsabile della Convenzione*, giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti per la gestione del documento convenzionale
- il *Supervisore*, giuridicamente preposto all’individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione
- il *Responsabile dello scambio dati*, giuridicamente preposto alla gestione dell’invio e/o della ricezione dei dati tra le parti, attraverso servizi di fornitura massiva.

Tanto premesso, al fine di garantire il prosieguo del rapporto convenzionale si propone il rinnovo giusta schema di Convenzione qui allegata.

Ai sensi della l.r. 7/97 art. 4 comma 4 lett. k, l’Assessore relatore propone alla Giunta Regionale la adozione

della presente Convenzione.

COPERTURA FINANZIARIA

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Finanze, dal Dirigente del Servizio Tributi derivati e compartecipati e dal funzionario istruttore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di rinnovare, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali la Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia per l'accesso telematico all'anagrafe tributaria attraverso il portale Siatel2/Puntofisco, secondo lo schema di cui all'allegato al presente atto;
- 2) di nominare *Responsabile della Convenzione* il dirigente *pro tempore* della Sezione Finanze, dott. Ciro Giuseppe Imperio;
- 3) di *nominare Responsabile dello scambio dati* il dirigente *pro tempore* del Servizio Statistico, dott. Massimo Bianco;
- 4) di nominare *Supervisore della Convenzione*, il Sig. Leonardo Albenzio
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente
dott. Michele Emiliano




Versione 1/2015
Convenzione Standard bilaterale

Id.

**B
O
E
M
A**

**CONVENZIONE TRA
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
E
REGIONE PUGLIA**





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia" o, congiuntamente a REGIONE PUGLIA, "le Parti"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/D - Codice Fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo DOTT. GIUSEPPE TELESCA

e

REGIONE PUGLIA - (di seguito denominato "ENTE" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti") con sede in LUNGOMARE N. SAURO 31 - 70121 BARI (BA), Codice Fiscale 80017210727 - legalmente rappresentata dal Presidente dott. MICHELE EMILIANO

PREMESSO CHE


- a) l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, ha prescritto all'Agenzia l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni;
- b) tale prescrizione, di cui al precedente punto a), rende necessario stipulare una nuova convenzione che sostituisce ogni eventuale analogo accordo precedentemente assunto tra le Parti;
- c) le Parti intendono, con l'occasione, attivare un più complessivo rapporto di scambio delle informazioni contenute nei rispettivi archivi dotandosi di una struttura convenzionale in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;
- d) le Parti hanno valutato la legittimità dello scambio di informazioni oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente ed intendono sottoporre a verifica di legittimità ciascuna eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse rendersi necessaria nell'ambito del periodo di validità del presente atto.

CONVENUTO CHE

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

1. "Codice": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
2. "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale

seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;


3. "Convenzione": il presente atto convenzionale;
4. "Responsabile della Convenzione": rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale;
5. "Supervisore": soggetto nominato in sede di stipula della *Convenzione*, giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;
6. "Responsabile dello scambio dati": responsabile giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di "fornitura massiva". Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate;
7. "Infranet": i servizi di connettività che includono i servizi di trasporto e di interoperabilità di base consentendo la trasmissione di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici, tra diverse Amministrazioni, in base a quanto definito nell'ambito del comma 1 lettera a) dell'Art. 12 del D.P.C.M. 1 aprile 2008;
8. "Accordo di Servizio": l'Accordo di Servizio, nell'ambito dell'architettura *SPCoop*, definisce le prestazioni del servizio e le modalità di erogazione/fruizione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Oggetto, Finalità, Durata ed Oneri

1. La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso ai rispettivi dati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.
2. Nello specifico:
 - l'*Agenzia* è autorizzata ad accedere ai dati dell'*ENTE* per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di cui in allegato 1 a) ai sensi delle normative riportate in allegato 1 b) con riferimento alle codifiche riportate in allegato 2.





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale


- l'ENTE è autorizzato ad accedere ai dati dell'Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di cui in allegato 1 c) ai sensi delle normative riportate in allegato 1 d) con riferimento alle codifiche riportate in allegato 2.
3. La *Convenzione* dura 5 anni a decorrere dalla data della sua stipula. Può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.
 4. Le *Parti* concordano che i servizi di fornitura e/o accesso ai dati che verranno attivati a seguito della stipula della *Convenzione* saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli.
 5. In esito a quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di cui al punto a) delle premesse in materia di erogazione dei nuovi servizi di cooperazione applicativa di cui al successivo articolo 4, comma 2 ii, l'ENTE prende atto che:
 - quanto riportato in *Convenzione*, dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali unitamente ai servizi per i quali l'ENTE è di volta in volta legittimato all'accesso sulla base delle norme e delle finalità dichiarate in sede di richiesta;
 - a seguito della stipula della presente *Convenzione*, ed a seguito del parere positivo dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere stipulati appositi *Accordi di Servizio SP Coop* in cui siano trasposte le condizioni tecniche previste in allegato 3 alla voce "*Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa*".
 6. Ciascuna delle *Parti* si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della *Convenzione*.

ARTICOLO 2

Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle *Parti* per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi devono essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le *Parti*. L'attualità delle figure di riferimento costituisce requisito necessario per il mantenimento dei servizi
2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale

Responsabili della Convenzione sono riportati in allegato 1 e) e debbono essere continuamente aggiornati a cura del rispettivo Responsabile della Convenzione o, in sua assenza, dal Rappresentante legale.

3. Rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza:

- Presidiare le comunicazioni fra le parti, relative a:

- a. mantenimento e gestione della convenzione

- b. evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati

- Tali comunicazioni, ove non diversamente disposto nel presente atto, devono essere effettuate ai recapiti di cui in allegato 1;

- Sulla base di quanto a lui reso noto, anche attraverso le funzioni di monitoraggio disponibili a sistema, portare all'attenzione del Rappresentante legale dell'*Ente* eventuali necessità di intervento sulle misure tecniche organizzative atte a garantire il rispetto degli obblighi previsti in convenzione, con particolare riferimento all'utilizzo dei servizi entro i volumi e per le finalità indicate in allegato 1;


- Integrare ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;

- Consolidare, anche attraverso le funzioni disponibili a sistema, la versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della *Convenzione* stessa di cui al successivo articolo 8.

4. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 3 ed in particolare per i servizi di consultazione on line e cooperazione applicativa, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Supervisore* quale soggetto giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*. I nominativi ed i recapiti dei *Supervisori* sono riportati in allegato 1 f). Il *Supervisore*, per ragioni operative, può avvalersi della collaborazione di un Supervisore operativo rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate.

5. Rientra nei compiti dei *Supervisori* garantire per quanto di competenza:





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale

- l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Risorse umane;
 - la designazione dei soggetti abilitati all'accesso ai dati quali incaricati del trattamento dei dati ed il compito di dare informativa agli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla *Parte* fornitrice dei dati;
 - la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
 - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
 - l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.
6. In relazione ai servizi di "fornitura massiva", ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile dello scambio dati* quale soggetto giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le *Parti*, con particolare riferimento ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 3. Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate. I nominativi ed i recapiti dei *Responsabili dello scambio dati* sono riportati in allegato 1 g).
7. Rientra nei compiti dei *Responsabili dello scambio dati* garantire per quanto di competenza:
- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
 - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
 - l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

ARTICOLO 3
Allegati alla Convenzione






Versione 1/2015

Convenzione Standard bilaterale

1. L'allegato 1 - Riferimenti della Convenzione riporta i dati variabili della Convenzione oggetto dell'accordo tra le Parti.
2. L'allegato 2 - Catalogo Normative di Riferimento riporta la normativa di riferimento che attiene alla stipula del presente atto e verrà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "Convenzioni di cooperazione informatica". Sarà cura dell'Agenzia mantenere aggiornati i riferimenti normativi di cui al precedente comma 1 direttamente o su segnalazione dell'ENTE.
3. L'allegato 3 - Servizi di Cooperazione Informatica (Agenzia) riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati, e verrà pubblicato sul sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it, nell'ambito dei "servizi", alla voce "Convenzioni di Cooperazione informatica". In tale allegato la dicitura "ENTE" individua REGIONE PUGLIA.
4. L'allegato 4 - Adeguamenti specifici (Agenzia) riporta tutte le specifiche di servizi e forniture non standard, con ciò intendendo quanto non già ricompreso nel catalogo dei servizi standard di cui al precedente allegato 3, autorizzati dall'Agenzia a seguito di richiesta pervenuta dall'ENTE.
5. L'allegato 5 - Servizi di Cooperazione Informatica (ENTE) riporta le descrizioni e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso alle informazioni dell'ENTE.
6. L'allegato 6 - Adeguamenti specifici dell'ENTE riporta tutte le specifiche di servizi e forniture non standard, con ciò intendendo quanto non già ricompreso nel catalogo dei servizi standard di cui al precedente allegato 5, autorizzati dall'ENTE a seguito di richiesta pervenuta dall'Agenzia.
7. Per successive esigenze funzionali o variazione delle informazioni concordate sarà cura delle Parti, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, mantenere aggiornate le informazioni di cui in allegato 1 e relative ad eventuali adeguamenti ai limiti e vincoli di accesso ai servizi con scambio di lettere tra le Parti.
8. In caso di evoluzione funzionale o tecnologica dei servizi erogati:
 - sarà cura dell'Agenzia, per il tramite del proprio Responsabile della Convenzione, mantenere aggiornati gli allegati 2, 3 e 4 di cui ai precedenti commi, dandone preventiva comunicazione all'ENTE 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento;
 - sarà cura dell'ENTE, per il tramite del proprio Responsabile della Convenzione, mantenere aggiornati gli allegati 5 e 6 di cui ai precedenti commi, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia 60 giorni prima della data di





Versione 1/2015
Convenzione Standard bilaterale


definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento.

ARTICOLO 4

SERVIZI disponibili, modalità di accesso e limiti di utilizzo

1. Tenuto conto della normativa vigente, e con riferimento alle restrizioni riportate in allegato 3 alla voce "Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica", si applicano ai servizi di seguito autorizzati le restrizioni i cui codici sono riportati in allegato 1 h).
2. Tenuto conto della normativa vigente l'Agenzia fornisce all'ENTE, i propri servizi di accesso standard ai dati dell'Anagrafe Tributaria secondo quanto esplicitato nelle relative specifiche tecniche e limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi di seguito indicati:
 - i. per la consultazione on line:
 - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: "Modalità accesso/fruizione Consultazione on line";
 - con riferimento all'elenco dei servizi di consultazione online riportati in allegato 3 alla voce "Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica", viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in allegato 1 i) i) per un numero massimo di utilizzatori di cui in allegato 1 j) i) e per un numero massimo giornaliero di soggetti interrogabili con forniture on line di cui in allegato 1 j) ii);
 - ii. per la cooperazione applicativa:
 - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: "Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa";
 - con riferimento all'elenco dei servizi di cooperazione applicativa riportati in allegato 3 alla voce "Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica", viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in allegato 1 i) ii) per un numero massimo di interrogazioni annue di cui in allegato 1 k) i) e per un massimo di interrogazioni al secondo di cui in allegato 1 k) ii);
 - iii. per le forniture massive:





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale

- le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: “*Modalità accesso/fruizione Forniture Massive*”;
 - con riferimento all’elenco dei servizi di fornitura massiva riportati in allegato 3 alla voce “*Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica*”, vengono autorizzate le forniture di cui in allegato 1 i) iii) con periodicità, numero massimo di interrogazioni annue e numero massimo di interrogazioni giornaliere di cui in allegato 1 I);.
3. L’*Agenzia* fornisce inoltre all’*ENTE*, avendone valutata la legittimità rispetto alla normativa vigente e relativamente alle restrizioni di cui al precedente comma 1, i seguenti servizi non standard:
 - i. i servizi di cui all’allegato 4 sezione 1 secondo le modalità di accesso/fruizione e le limitazioni del numero di utilizzatori di cui al precedente comma 2 i;
 - ii. i servizi di cui all’allegato 4 sezione 2 secondo le modalità di accesso/fruizione e le limitazioni del numero di utilizzatori di cui al precedente comma 2 ii;
 - iii. i servizi di cui all’allegato 4 sezione 3 secondo le modalità di accesso/fruizione di cui al precedente comma 2 iii.
 4. L’*ENTE* è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il rispetto dei limiti di utilizzo indicati in allegato 1.
 5. Eventuali richieste, da parte dell’*ENTE*, di superamento temporaneo o definitivo, dei limiti massimi, indicati nell’allegato 1, giustificato da emergenti necessità, devono essere di volta in volta concordate con l’*Agenzia* per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.
 6. Eventuali richieste di utilizzo dei servizi da parte dell’*ENTE*, per finalità diverse da quelle indicate nell’allegato 1, devono essere formalmente comunicate dal *Responsabile della Convenzione* dell’*ENTE* e autorizzate dall’*Agenzia* sulla base della normativa di riferimento indicata a supporto della richiesta stessa.
 7. Tenuto conto della normativa vigente, l’*ENTE* fornisce all’*Agenzia* i propri servizi di accesso ai dati limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi indicati nell’allegato 5 secondo i limiti riportati riportati nel medesimo allegato.
 8. Eventuali richieste di superamento del numero massimo di utilizzatori, da parte dell’*Agenzia*, indicati nell’Allegato 1 devono essere di volta in volta concordate con l’*ENTE* per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.

ARTICOLO 5

Limitazione alla disponibilità dei servizi





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale


1. Le *Parti* hanno il diritto di effettuare ogni tipo di manutenzione sui rispettivi sistemi informatici, ma si impegnano sin da ora a comunicare tramite i propri referenti tecnici, con congruo anticipo, salvo casi di forza maggiore, gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria che comportino una interruzione del servizio.
2. A reciproco beneficio le *Parti* precisano che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono effettuati, salvo caso di forza maggiore, nelle seguenti fasce orarie:
 - a. dal lunedì al venerdì dalle 00,00 alle 08,00 e dalle 18,00 alle 24,00
 - b. il sabato dalle 00,00 alle 08,00 e dalle 14,00 alle 24,
 - c. i giorni festivi dalle 00,00 alle 24,00.
3. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, l'accesso ai servizi di consultazione on line è consentito secondo le fasce orarie indicate in Allegato 1.
4. Nel caso in cui si verificano eventuali periodi di utilizzo dei servizi con picchi di volume, ciascuna delle *Parti* si impegna ad informare l'altra con congruo anticipo.
5. Al fine di tutelare i tempi di risposta e la disponibilità dell'accesso ai servizi informatici in oggetto, le *Parti* si riservano di monitorare le prestazioni complessive delle risorse informatiche che erogano i servizi e di intervenire anche attraverso limitazioni temporanee del numero di richieste giornaliere, previa informativa dei rispettivi referenti tecnici.

ARTICOLO 6

Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di fornitura e/o accesso ai dati

1. A seguito della stipula della presente *Convenzione* vengono rese disponibili le prestazioni di consultazione on line, ivi comprese i trasferimenti di file collegati a tali servizi, di cui all'articolo 4 comma 2 i).
2. Le richieste di attivazione dei servizi di cooperazione applicativa di cui all'articolo 4 comma 2 ii), ed i servizi di fornitura massiva di cui all'articolo 4 comma 2 iii), vengono attivati su richiesta a seguito di scambio di comunicazioni tra i *Responsabili della Convenzione*.
3. In caso di successive integrazioni ai servizi di cui al precedente articolo 4, le stesse potranno essere concordate, per accordo tra le *Parti*, utilizzando il procedimento di seguito descritto per il tramite dei rispettivi *Responsabili della Convenzione*:
 - a) la *Parte* richiedente inoltra alla *Parte* fornitrice apposita richiesta in cui vengono indicati il riferimento normativo che legittima la richiesta di servizi di accesso o fornitura dei dati e/o le modalità di erogazione degli stessi in relazione





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale

alle proprie esigenze operative con riferimento ai codici presenti a catalogo ove trattasi di servizi standard;

- b) entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di cui alla precedente lettera a), la *Parte* fornitrice dei dati comunicherà alla *Parte* richiedente l'esito dell'istruttoria di verifica sulla legittimità dell'attivazione del servizio, il riferimento alle restrizioni ed ai codici dei servizi standard da integrare in *Convenzione*, nonché i tracciati, le modalità di colloquio ed i tempi in caso di forniture dati non standard;
- c) entro 30 giorni lavorativi dalla risposta di cui al precedente comma b), la *Parte* richiedente conferma o recede dalla richiesta del servizio con formale comunicazione alla *Parte* fornitrice;
- d) in caso di accordo tra le *Parti* la comunicazione di cui alla precedente lettera c) attesta esplicitamente che il servizio verrà erogato in attuazione della *Convenzione* e che le comunicazioni scambiate tra le *Parti* ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7 **Misure di Sicurezza e Responsabilità**

1. Ciascuna delle *Parti* assume la responsabilità in merito alle finalità dichiarate per la verifica di legittimità di accesso ai dati, riportate in allegato 1, in relazione agli effettivi compiti istituzionali indicati nel proprio statuto e/o atto costitutivo e/o norma di legge o di regolamento.
2. Gli allegati, di cui al precedente articolo 3, sono parte sostanziale della *Convenzione*. Ciascuna delle *Parti* si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, e la corretta erogazione dei servizi di accesso ai rispettivi dati oggetto della *Convenzione*.
3. Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/ o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il servizio le *Parti* concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.
4. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di scambio dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui alla sezione 2 dell'allegato 2, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale


5. Ciascuna delle *Parti* richiede annualmente all'altra parte la verifica del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai servizi.
6. Con specifico riferimento ai servizi di cooperazione applicativa, di cui al precedente articolo 4, comma 2 ii, l'ENTE prende atto che:
 - l'accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi dell'ENTE realizzati per le finalità espresse nel presente atto convenzionale;
 - i servizi consentiranno l'accesso alle sole puntuali posizioni per le quali si conoscono già gli elementi necessari alla loro univoca individuazione all'interno di un processo amministrativo;
 - i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni all'ENTE anche nell'ipotesi in cui questi svolgano servizi per conto dell'ENTE stesso.
 - in nessun caso è consentita l'esposizione dei servizi dell'Agenzia verso l'esterno.
- 7 L'ENTE si impegna a recepire ulteriori misure di sicurezza introdotte dall'Agenzia, previa comunicazione da parte del proprio *Responsabile di Convenzione*, qualora esse risultino indispensabili a garantire appropriati livelli di sicurezza nell'accesso e nell'utilizzo dei dati.

ARTICOLO 8

Modifiche alla struttura della Convenzione

1. Le *Parti* concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della *Convenzione*, ivi compresi gli allegati di cui all'articolo 3, a seguito:
 - delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del *CAD*;
 - della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa;
 - dell'adesione di ciascuna delle *Parti* al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC, SPCoop) così come disciplinato dal *CAD* ed al relativo trasferimento di parte della *Convenzione* negli Accordi di Servizio ivi previsti;
 - di ulteriori accordi in materia di Identità Federata.
2. Le *Parti* concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che eventuali modifiche alla *Convenzione*, che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato al precedente comma ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale

modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le *Parti* per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*.

3. Sarà cura dei *Responsabili della Convenzione* valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova *Convenzione*.

ARTICOLO 9 **Gestione dei sistemi informativi**

1. Le *Parti* hanno l'esclusiva competenza, sui propri rispettivi sistemi, a definire o modificare i sistemi di autenticazione degli utenti, i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Ciascuna *Parti* fornirà all'altra adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei propri sistemi, relativamente ai servizi erogati nell'ambito della *Convenzione*, mediante pubblicazione, con congruo preavviso, di apposita comunicazione sul proprio sito internet od altra modalità equivalente.


ARTICOLO 10 **Clausole di recesso, rinvio foro competente**

1. Il mancato rispetto di quanto disposto all'articolo 4, il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 7 e il mancato presidio delle comunicazioni tra le *Parti* costituiscono causa di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.
2. Le *Parti* concordano che la *Convenzione* trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 1, per le quali il servizio è stato autorizzato.
3. Per quanto non espressamente regolato nella *Convenzione*, con riguardo alle modalità di svolgimento del Servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
4. Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente *Convenzione* è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ARTICOLO 11 **Composizione della Convenzione e valore delle premesse**

1. La *Convenzione* si compone di 11 (undici) articoli e 6 (sei) allegati, ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle *Parti*.





Versione 1/2015
Convenzione Standard bilaterale

2. Le *Parti* convengono che le premesse, i convenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma, ...!

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direttore Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo

DOTT. GIUSEPPE TELESCA

REGIONE PUGLIA


Presidente

dott. MICHELE EMILIANO²

1. Ai fini della decorrenza degli effetti giuridici della *Convenzione* la data di sottoscrizione della stessa, firmata digitalmente, coincide con la data di apposizione della firma digitale da parte del Rappresentante dell'*Agenzia* in quanto fase conclusiva del processo di stipula dell'atto convenzionale.

2. La persona che sottoscrive per l'*Ente* è il Rappresentante legale, ovvero persona diversa munita di delega per la sottoscrizione del presente atto.





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale

Allegato 1: Riferimenti della Convenzione

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione all'art. 3 comma 1 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

N.B: tutti gli indirizzi e-mail successivamente indicati devono essere indirizzi e-mail istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla norma.

- a) FINALITÀ AGENZIA di seguito elencate:
nessuna
- b) RIFERIMENTO NORME AGENZIA:
nessuno
- c) FINALITÀ ENTE di seguito elencate:
 La Regione è una tipologia di Ente che gestisce la propria autonomia tributaria (cfr. ad esempio le disposizioni in materia di IRAP) e partecipa al contrasto all'evasione fiscale e contributiva. In funzione di quanto disposto dall'Art. 3 Comma 153 della Legge 662 del 23/12/1996, al fine di consentire alle Regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è istituito un sistema di comunicazione tra Amministrazioni centrali, Regioni ed Enti locali che segue il principio di assicurare a Regioni, Province e Comuni il flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati. In considerazione di quanto premesso, le Regioni necessitano dell'accesso ai dati anagrafici, reddituali (anche al fine di verificare le autocertificazioni da reddito per la fruizione gratuita od a tariffe agevolate dei servizi erogati), nonché ai dati connessi agli atti del registro, ai versamenti F24, alle attività di accertamento ed ai ruoli e provvedimenti sia per la gestione della propria autonomia tributaria sia per attività di contrasto all'evasione. I dati anagrafici fruiti sono completi di domicilio fiscale per permettere la notifica di atti (ad es. relativi a sanzioni amministrative). I dati forniti in modalità massiva sono necessari per consentire all'Ente di effettuare attività di controllo anti-frode e bonifiche massive di CF e P.IVA. -----
- d) RIFERIMENTO NORME ENTE:
8.0.24, 8.0.23, 8.0.19, 8.0.16, 8.0.14, 8.0.8, 8.0.7, 8.0.2, 6.0.1, 5.0.5, 5.0.4, 5.0.3, 5.0.2, 5.0.1, 3.0.7, 3.0.1
- e) RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale

- per l'*Agenzia* MARGHERITA ARCIERI,
 CF RCRMGH62A41H501Q , fax 000 , tel ===== ,
 e-mail dc.ammpec.ci@agenziaentrate.it
- per l'*Ente* CIRO GIUSEPPE IMPERIO,
 CF MRRCGS67D14F531G , fax 0805404586 , tel 0805403275
 e-mail c.imperio@regione.puglia.it

f) SUPERVISORI

- per l'*Agenzia* GIUSEPPE CAPORELLO ,
 CF CPRGPF53C19H501L , fax 0650765109 , tel ===== ,
 e-mail giuseppe.caporello@agenziaentrate.it
- per l'*Ente* LEONARDO ALBENZIO
 CF LBNLRD51L02A662S , fax 0805404656 , tel 0805404511,
 e-mail l.albenzio@regione.puglia.it

g) RESPONSABILI DELLO SCAMBIO DATI

- per l' *Agenzia* MARGHERITA ARCIERI ,
 CF RCRMGH62A41H501Q , fax 000 , tel =====
 e-mail dc.ammpec.ci@agenziaentrate.it
- per l'*Ente* MASSIMO BIANCO,
 CF BNCMSM71S28D086C , fax 0805403117 , tel 0805404290,
 e-mail m.bianco@regione.puglia.it


h) RESTRIZIONI SUI SERVIZI DELL' *AGENZIA*

- Codici restrizione da applicare a tutti i servizi:
 nessuno
- Codici restrizione da applicare a singoli servizi:
 nessuno

i) AUTORIZZAZIONI SERVIZI DELL' *AGENZIA*

- i. Codici Servizi autorizzati per Consultazione on line:





Versione 1/2015
 Convenzione Standard bilaterale

CO1.41, CO1.31, CO1.51, CO2.21, CO4.11, CO6.13, CO8.31, CO1.72,
 CO7.44, CO2.12, CO2.121, CO8.41, CO1.10

Non è consentito all'ENTE l'accesso ai servizi di Consultazione on line via INFRANET.

ii. Codici Servizi autorizzati per Cooperazione applicativa:

nessuno

Non è consentito all'ENTE l'accesso ai servizi di Cooperazione applicativa via INFRANET.

iii. Codici Servizi autorizzati per Forniture Massive:

FM2.051, FM1.14

j) PARAMETRI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ON LINE DA PARTE DELL'AGENZIA

i. Numero massimo di utenti abilitati per Consultazione on line:

- Utenti amministratori locali: 4 ;
- Utenti operatori: 44 ;

ii. Numero massimo giornaliero di soggetti interrogabili per ciascun servizio di fornitura on line senza autorizzazione specifica di cui al comma 4 dell'articolo 4 della convenzione: 10.000 (diecimila)

k) PARAMETRI RELATIVI ALLO SCAMBIO IN MODALITÀ DI COOPERAZIONE APPLICATIVA

i. Numero massimo annuo di interrogazioni richieste: 0

ii. Numero interrogazioni al secondo: 5 (cinque)

l) PARAMETRI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI FORNITURE MASSIVE DA PARTE DELL'AGENZIA

i. numero massimo di interrogazioni giornaliere consentite senza autorizzazione specifica di cui al comma 4 dell'articolo 4 della convenzione: 100.000 (centomila)

ii. Servizio: FM2.21 Numero massimo di soggetti per fornitura: 5.800.000
 Periodicità in mesi: 4
 2. Servizio: FM2.01 Numero massimo di soggetti per
 fornitura: 35.000 Periodicità in mesi: 4
 3. Servizio: FM1.12 Numero massimo





Versione 1/2015
Convenzione Standard bilaterale

di soggetti per fornitura: 16.000.000 Periodicità in mesi: 12 4. Servizio: FM2.02
Numero massimo di soggetti per fornitura: 16.000.000 Periodicità in mesi:
4 5. Servizio: FM1.14 Numero massimo di soggetti per fornitura: 16000000
Periodicità in mesi: 12 6. Servizio: FM2.051 Numero massimo di soggetti per
fornitura: 10000000 Periodicità in mesi: 12

m) AUTORIZZAZIONI SERVIZI DELL'ENTE

- i. Codici Servizi autorizzati per Consultazione on line:
nessuno
- ii. Codici Servizi autorizzati per Cooperazione applicativa:
nessuno
- iii. Codici Servizi autorizzati per Forniture Massive:
nessuno

n) NUMERO MASSIMO UTILIZZATORI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- i. Numero massimo utilizzatori per Consultazione on line: 0 utenti
contemporaneamente censiti a sistema.
- ii. Numero massimo utilizzatori per Cooperazione Applicativa: 0 utenti
contemporaneamente censiti a sistema.





Versione 1/2015
Convenzione Standard bilaterale

Allegato 2: Catalogo Normative di Riferimento

L'Allegato 2 è parte integrante della Convenzione all'art. 3 comma 2 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

Il documento denominato "Allegato 2" (nella sua Versione 1/2015) contiene la normativa di riferimento associata alla presente Convenzione. Il testo relativo è pubblicato nell'ambito del sistema per la "Gestione on line delle Convenzioni" nell'area: "Consultazione allegati alla convenzione".

Allegato 3: Servizi di Cooperazione Informatica (Agenzia)

L'Allegato 3 è parte integrante della Convenzione all'art. 3 comma 3 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

Il documento denominato "Allegato 3" (nella sua Versione 1/2015) contiene le modalità di accesso e fruizione del catalogo dei servizi standard di Cooperazione informatica messi a disposizione dall'Agenzia. Il testo relativo è pubblicato nell'ambito del sistema per la "Gestione on line delle Convenzioni" nell'area: "Consultazione allegati alla convenzione".

Allegato 3.1 : Catalogo Servizi di Cooperazione Informatica

L'Allegato 3.1 è parte integrante dell'allegato 3 alla Convenzione di cui all'art. 3 comma 3 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

Il documento denominato "Allegato 3.1" (nella sua Versione 1/2015) contiene informazioni circa il catalogo dei servizi standard di Cooperazione informatica messi a disposizione dall'Agenzia. Il testo relativo è pubblicato nell'ambito del sistema per la "Gestione on line delle Convenzioni" nell'area: "Consultazione allegati alla convenzione".





Versione 1/2015
Convenzione Standard bilaterale

Allegato 4: Adeguaenti Specifici (Agenzia)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 4 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

Sezione 1: Servizi non standard di consultazione on line

- Non sono previsti servizi non standard di consultazione on line.


Sezione 2: Servizi non standard di cooperazione applicativa

- Non sono previsti servizi non standard di cooperazione applicativa.

Sezione 3: Servizi non standard di fornitura massiva

- Non sono previsti servizi non standard di fornitura massiva.





Versione 1/2015
Convenzione Standard bilaterale

Allegato 5 : Servizi di Cooperazione Informatica (ENTE)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 5 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

- Non sono previsti Servizi di Cooperazione Informatica messi a disposizione dall'*ENTE*.





Versione 1/2015
Convenzione Standard bilaterale

Allegato 6 : Adeguamenti specifici dell'ENTE

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 6 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

- Non sono previsti adeguamenti specifici dei servizi messi a disposizione dall'*ENTE*.



Il presente allegato è composto da n. ²².....pagine

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
SEZIONE FINANZE
Dott. Ciro Giuseppe IMPERIO**